

**IL COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza della società X s.n.c. con sede in =====, presentata al Comitato in data ===== per il tramite della Direzione regionale della ===== dell'Agenzia delle entrate, volta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine ad un'operazione di scissione totale non proporzionale.

Rilevato che l'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, non ha risposto alla preventiva richiesta di parere avanzata sulla medesima operazione dalla predetta Società in data ===== ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge n. 413 del 1991.

Udito il relatore dr. Francesco FRETTONI.

Premesso che, per quel che si ricava dall'istanza e dalla documentazione allegata:

la Società istante ha ad oggetto la manutenzione e riparazione ed il commercio di macchine ed attrezzature per ufficio;

nel suo ambito sono distinguibili due rami di azienda, costituiti, rispettivamente, dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di commercio e dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di riparazione;

la compagine societaria è formata da quattro soci e, segnatamente, da due coppie di coniugi; in ciascuna coppia il marito è titolare del 30% del capitale sociale e la moglie del 20% e, dunque, ogni coppia detiene la metà del capitale sociale; questo, peraltro, ammonta complessivamente a poco più di due mila euro, sicché le due quote societarie del 30% (quelle dei due mariti) corrispondono ad €619,75 e le due quote del 20% ad €413,17;

in questo contesto si intenderebbe dar luogo ad un'operazione di scissione totale non proporzionale, che dovrebbe determinare l'attribuzione a due società in nome collettivo di nuova costituzione dell'intero patrimonio della società istante e, segnatamente, dei due rami di azienda sopra indicati; la scissione avverrebbe in continuità di valori fiscali e non darebbe luogo a conguagli in considerazione della «equivalenza dei due rami di azienda»;

come ragioni dell'operazione sono indicati «gravi ed insanabili dissidi» tra i due nuclei familiari circa la «modalità di gestione» e la «politica imprenditoriale», oltre che la prospettiva dell'ingresso nella compagine sociale dei figli di una delle coppie di soci.

Considerato che:

come già affermato in precedenti occasioni, ai sensi della normativa sull'interpello presso questo Comitato (art. 21, co. 9, legge n. 413 del 1991 e art. 5, co. 2 e 3, decreto ministeriale n. 194 del 1997) è necessaria da parte del contribuente una precisa esposizione e documentazione «del caso concreto, nonché della soluzione interpretativa prospettata» e di «tutti gli elementi conoscitivi utili», ai fini «della corretta qualificazione tributaria della

fattispecie prospettata» e più in generale «della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, nonché della reale portata dell'operazione»;

una valutazione rigorosa in ordine all'ammissibilità delle richieste di parere corrisponde all'obiettivo interesse del contribuente di ottenere dal Comitato consultivo pronunce concretamente "utili", atteso che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del citato regolamento di cui al d.m. n. 194/1997, «Il parere reso dal comitato è privo di effetto nei casi di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze, indicati dal contribuente, rilevanti ai fini della pronuncia».

Osservato che, nel caso in esame:

le ragioni dell'operazione sono indicate mediante locuzioni generiche, ipoteticamente adattabili a qualunque schema di scissione di società di persone;

nell'istanza si afferma che i due attuali rami d'azienda della società istante verrebbero separatamente attribuiti, per effetto della scissione, alle due società neo-costituite, beneficiarie della scissione medesima, di modo che queste acquisirebbero ciascuna un ramo di azienda distinto dall'altra, mentre dal progetto di scissione, allegato all'istanza, emerge che ciascuna delle beneficiarie della scissione svolgerebbe, in realtà, tutte le attività facenti capo ad entrambi i rami d'azienda in questione;

nell'istanza si fa riferimento a beni immobili, oltre che mobili, di proprietà della società istante, ma senza alcuna loro descrizione, né rappresentazione di valore e senza indicazioni circa la loro ripartizione in sede di scissione; del pari non è precisata, né tanto meno comprovata, l'asserita equivalenza dei due rami d'azienda.

Per quanto precede il Comitato, reputando pregiudizialmente assorbente tale lacunosità dell'istanza rispetto ad ogni considerazione di merito circa la sussistenza di valide ragioni economiche, ritiene

INAMMISSIBILE

la richiesta di parere in esame, per difformità rispetto a quanto prescritto dall'articolo 5 del regolamento adottato con il decreto ministeriale 13 giugno 1997, n. 194, a causa della lacunosa ed imprecisa rappresentazione della situazione giuridico-economica in essere, di quella che si intenderebbe realizzare, nonché delle finalità perseguite e dei riflessi di ordine tributario.

Così deliberato in Roma, il 25 gennaio 2006.

Deposito: 8 febbraio 2006